



FEDERAZIONE ITALIANA KARATE

Ufficio del Giudice Sportivo

SENTENZA N.1/2018

oggetto: procedimento disciplinare n. 5/17 nei confronti di: Michela Ortani

Il Giudice Sportivo, nel pronunciarsi sul capo di incolpazione formulato dal Procuratore Federale, nei confronti dell'atleta Michela Ortani, nata ad Atri (Te) il 30.10.1992, Budopass n.7137, tesserata A.S.D. Team Karate Ortani, responsabile della violazione p. e p. dall'art. 14, n.3, del vigente Regolamento di Giustizia:

A) *"perchè, in data 12.03.2017, a Montecatini, nell'ambito della manifestazione sportiva "Campionato Italiano", durante lo svolgimento di un incontro della categoria "Cadetti B maschile", arbitrato dal M° Gerardo Nazzaro nel ruolo di "centrale", affacciandosi alle transenne diceva a voce alta al M° Nazzaro, con tono dispregiativo "e fai quello che ti si dice e basta, senza fare facce";*

B) *"perchè, in data 12.03.2017, a Montecatini, nell'ambito della manifestazione sportiva "Campionato Italiano", al termine di un incontro della categoria "Juniores maschile -68 kg" si sollevava sulle transenne e, rivolgendosi al tavolo degli UdG agitava le mani "a mò di corna" e a seguire faceva il "gesto dell'ombrello" con stizza e veemenza, rispondendo allo sguardo del M° Valeri con aria di sfida, aggiungendo "embeh!?". In Montecatini, il 12.03.2017, all'esito dell'udienza dd. 23.02.2018, esaminati gli atti, sentite le conclusioni del Procuratore Federale, che ha chiesto che all'incolpato venisse inflitta la squalifica per mesi sei, senza concessione delle attenuanti generiche, ha pronunciato la seguente*

SENTENZA

Con comunicazione a mezzo mail dd. 13.03.17, inviata dall'UdG Federica Menenti ed il verbale di tatami dd. 12.03.17 a firma del Presidente della Commissione UdG, M° Sergio Valeri (*documenti entrambi agli atti*), veniva segnalata alla Giustizia Sportiva della FIK l'atleta Michela Ortani, nei cui confronti il Procuratore Federale contestava la duplice violazione dell'illecito previsto dall'art. 14, n.3 del vigente Regolamento di Giustizia, notificandole la rituale incolpazione, in relazione alla quale l'incolpata non forniva alcuna giustificazione.

Ebbene, sulla scorta della documentazione in atti il Giudice Sportivo ritiene provata la responsabilità dell'incolpata in relazione agli illeciti disciplinari contestatili.

Invero, come reiteratamente affermato in precedenza da questo Giudice, in materia di illecito sportivo possono ritenersi applicabili i principi di diritto e giurisprudenziali propri del diritto penale, di talchè il primo elemento da prendere in considerazione è il verbale di tatami che, giuste norme federali, fa piena prova dei fatti in essi descritti (nel caso di specie, peraltro, neppure smentiti).

Oltretutto, quanto alla sua attendibilità, si evidenzia che non v'è prova alcuna di un qualsiasi dissapore, astio e/o inimicizia tra i due denunciati e l'incolpata, nè costei ha reso una versione difforme dei fatti per come rappresentati nella citata mail dell'UdG Menenti (atto proveniente da una UdG della Fik, i cui contenuti non sono stati oggetto di smentita alcuna) e nel verbale di tatami a firma dell'UdG Valeri.

Per tale motivo, considerato che nell'ambito della manifestazione sportiva denominata "Campionato Italiano" Michela Ortani in due distinte occasioni si è resa responsabile degli illeciti come descritti in incolpazione, senza mostrare in seguito pentimento alcuno, si reputa non le si possa concedere alcuna circostanza attenuante, determinando la pena da infliggersi in quella della squalifica per la durata di mesi quattro (udita la richiesta del Procuratore Federale di infliggere a Michela Ortani la sanzione della squalifica di mesi sei e letti i criteri di cui all'art. 23 del Regolamento di Giustizia, non ritenendo applicabile una sanzione di natura diversa).

O

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Giudice Sportivo ritiene Michela Ortani responsabile dell'illecito p. e p. dall'art. 14, n.3 del vigente Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Karate e - senza concessione di alcuna circostanza attenuante - la

CONDANNA

alla pena di mesi quattro di squalifica.
Così deciso in Trieste il 23.02.2018.

Il Giudice Sportivo
avv. Davide Benvegnù

